

## COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

|                 |                                                           |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| (PA) MAUGERI    | Presidente                                                |
| (PA) MELI       | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (PA) RUSSO      | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (PA) SCANNELLA  | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (PA) DI STEFANO | Membro di designazione rappresentativa dei clienti        |

Relatore VINCENZO MELI

Seduta del 14/05/2026

### FATTO

Con ricorso pervenuto il 20.01.2026, il ricorrente espone che:

- a) era titolare presso l'intermediario resistente di un conto corrente, collegato ad un rapporto di deposito titoli;
- b) a seguito della chiusura del rapporto, avvenuta in data 20.02.2025, il ricorrente ha richiesto all'intermediario il rilascio della certificazione delle minusvalenze fiscali maturate, che è documento necessario ai fini della corretta compensazione delle stesse secondo la normativa tributaria vigente;
- c) la richiesta è stata reiterata più volte, in particolare con nota del 13.11.2025 inviata via PEC alla banca con allegati la richiesta chiusura conto e la manleva rimasta priva di qualsiasi riscontro e con formale messa in mora del 15.12.2025, trasmessa a mezzo PEC, anch'essa rimasta senza riscontro;
- d) il ricorrente ha rilasciato all'intermediario manleva in relazione al rilascio della suddetta certificazione, al fine di esonerare l'intermediario da ogni eventuale profilo di responsabilità;
- e) nonostante le reiterate richieste, la messa in mora a firma del legale e il rilascio della manleva, la resistente non ha mai trasmesso la certificazione richiesta, né ha fornito alcuna motivazione idonea a giustificare la protratta inerzia.

Secondo il ricorrente:

- f) il comportamento dell'intermediario integra un grave disservizio e un inadempimento contrattuale, in violazione degli obblighi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c.; dei doveri di collaborazione e informazione gravanti sull'intermediario; delle regole di settore che

impongono il rilascio dell'attestazione delle minusvalenze su richiesta del cliente e senza ritardi indebiti, anche successivamente alla chiusura del rapporto;

g) l'inadempimento risulta particolarmente grave in quanto è perdurante, reiterato anche dopo formale messa in mora a firma di legale e privo di qualsiasi giustificazione, essendo stata rilasciata dal ricorrente apposita manleva.

h) il danno subito dal ricorrente è evidente. Il ricorrente ha maturato minusvalenze fiscali negli anni: 2022 € 15,54; 2023 € 907,42; 2024 € 5.045,21, per un totale complessivo di € 5.968,17 (prospetto allegato);

i) ad oggi, il ricorrente detiene strumenti finanziari che, in caso di dismissione, genererebbero plusvalenze già esistenti (prospetto allegato) e oggettivamente quantificabili per complessivi € 12.481,00, integralmente compensabili, nei limiti di legge, con le suddette minusvalenze;

j) il danno subito dal ricorrente non ha natura futura, né eventuale.

Le minusvalenze fiscali sono già maturate e costituiscono una posizione giuridica economica ed attuale.

Con il ricorso si chiede di:

- 1) accertare e dichiarare l'inadempimento dell'intermediario;
- 2) ordinare all'intermediario il rilascio immediato della certificazione delle minusvalenze fiscali relative al deposito titoli collegato al conto corrente;
- 3) condannare l'intermediario al risarcimento del danno patrimoniale subito dal ricorrente, pari a € 1.551,72, ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
- 4) in subordine, liquidare un indennizzo equitativo;
- 5) disporre la restituzione del contributo ABF, pari a € 20,00;
- 6) riconoscere interessi legali e rivalutazione monetaria.
- 7) condannare l'intermediario alle spese di lite.

Con le controdeduzioni, l'intermediario chiede il rigetto del ricorso. Espone che:

- a seguito dell'estinzione del rapporto avvenuta in data 26.02.2025 la resistente ha puntualmente emesso la certificazione minus che, il 07.03.2025, è stata regolarmente spedita mediante posta prioritaria all'indirizzo del ricorrente, come risultante dall'anagrafe bancaria;
- in data 09.04.2025 il cliente contattava la resistente chiedendo il rilascio della documentazione;
- soltanto in data 15.09.2025 il ricorrente comunicava la mancata ricezione della documentazione;
- a seguito di tale comunicazione, in data 17.09.2025 l'intermediario comunicava che la documentazione era stata inviata, rendendosi disponibile ad un nuovo invio previa sottoscrizione di manleva;
- dopo la ricezione della lettera di manleva, in data 17.10.2025 l'intermediario avvertiva il cliente che era stata inviata una copia conforme della certificazione;
- nonostante ciò, in data 13.11.2025 il cliente lamentava nuovamente la mancata ricezione;
- a fronte di ciò, l'intermediario procedeva ad un invio della documentazione tramite raccomandata, comunicando il numero della stessa al cliente;
- la notifica della raccomandata non andava a buon fine.

Ricostruito ciò, l'intermediario afferma di aver inviato, via pec e in data 04.02.2026, una nuova copia della certificazione.

Per quanto riguarda il risarcimento del danno lamentato dal ricorrente, l'intermediario richiama gli orientamenti in materia, affermando che tale richiesta è infondata in fatto e in diritto.

Con replica e controreplica le parti hanno sostanzialmente ribadito le proprie posizioni.

## DIRITTO

La controversia ha ad oggetto il mancato rilascio di una certificazione di minusvalenze legate ad un rapporto di conto corrente – deposito titoli, intercorrente con l'intermediario, estinto in data 26.02.2025. Il ricorrente formula anche diverse censure volte a sanzionare l'inadempimento della condotta dell'intermediario e la violazione dei principi di buona fede e correttezza.

Prima di passare alla disamina della condotta delle parti, al fine di valutare l'eventuale inadempimento dell'intermediario e la violazione dei canoni di buona fede e correttezza, si rileva che lo stesso ha rilasciato, in data 04.02.2026 (dopo la presentazione del ricorso), la certificazione richiesta dal ricorrente, chiedendo quindi che sul punto venga dichiarata la cessata materia del contendere. Ritiene il Collegio che, su tale specifico punto, la materia del contendere possa ritenersi effettivamente cessata, sussistendo, comunque l'obbligo dell'intermediario di corrispondere le spese per la presentazione del ricorso, quale che sia l'esito delle altre domande, che si vanno ad esaminare, riguardanti l'accertamento di un inadempimento dell'intermediario e il risarcimento del danno (nonché la liquidazione delle spese di lite).

Sotto il primo profilo, si tratta di verificare se l'intermediario abbia diligentemente ottemperato a quanto disposto dall'art. 6, comma 5, del d.gs. 461.1997 – che regola la deduzione delle minusvalenze. La norma prevede che gli intermediari, in caso di chiusura dei rapporti, «*rilasciano al contribuente apposita certificazione dalla quale risultino i dati e le informazioni necessarie a consentire la deduzione delle predette minusvalenze, perdite o differenziali negativi*». Nel caso di specie, risulta incontestato tra le parti che la certificazione richiesta sia stata ottenuta dal ricorrente solo in data 4.02.2026, dopo la proposizione del ricorso, mediante invio di una PEC al rappresentante volontario del ricorrente.

Fermo restando che, nella fase precedente all'instaurazione della presente procedura, il ricorrente non possedeva una PEC, parte resistente eccepisce che il ritardo nella ricezione della certificazione è dipeso da fatto a lui non imputabile, in quanto ha proceduto a spedire all'indirizzo del ricorrente la certificazione richiesta più volte. In particolare, evidenzia di aver proceduto ad un primo invio, tramite posta prioritaria, in data 07.03.2025, all'indirizzo del ricorrente risultante dall'anagrafe bancaria. Deposita, in proposito, una comunicazione con data 6.03.2025, cioè di poco successiva all'estinzione del rapporto di conto corrente (26.02.2025). Non v'è alcuna prova della sua spedizione.

Il 9.04.2025, il ricorrente segnalava la mancata ricezione della documentazione. La segnalazione veniva riscontrata in data 15.04.2025, confermandosi la spedizione della comunicazione del 7.03.2025. Il 15.09.2025, il ricorrente segnalava ancora la mancata ricezione della documentazione. Anche tale richiesta veniva riscontrata dall'intermediario, il quale comunicava che avrebbe proceduto ad un nuovo invio solo laddove il cliente avesse inviato una c.d. "lettera di manleva", con la quale dichiarava sotto la propria responsabilità di non aver ricevuto la certificazione relativa alle minusvalenze e, di conseguenza, di non averla utilizzata per compensare eventuali plusvalenze realizzate presso gli altri intermediari. La richiesta lettera di manleva veniva prodotta dal ricorrente in data 14.10.2025, ragion per cui l'intermediario procedeva ad un nuovo invio (sempre per posta ordinaria) in data 17.10.2025. Anche di tale invio non v'è prova, dato il mezzo utilizzato.

Dunque, l'intermediario afferma di avere spedito nell'arco di otto mesi dalla chiusura del rapporto, la documentazione ricorrendo per ben due volte alla posta ordinaria. E' solo a fronte di un'ulteriore segnalazione di mancata ricezione da parte del ricorrente che, in data 13.11.2025, la resistente procedeva ad un invio tramite posta raccomandata, comunicando il numero della stessa in data 20.11.2025. La raccomandata non veniva recapitata in quanto l'indirizzo del ricorrente, che corrispondeva sempre a quello utilizzato nella prima comunicazione, era "inesistente".

Il Collegio non è in grado di accertare quali anomalie hanno impedito di raggiungere il destinatario mediante raccomandata, pur indirizzata all'indirizzo indicato in sede contrattuale, ma, alla luce di

quanto evidenziato, ritiene che, pur essendo stato tempestivo nel riscontrare via mail le comunicazioni del ricorrente, l'intermediario non abbia adeguatamente assolto in termini diligenti all'obbligo normativo. Avrebbe, infatti, potuto già in prima battuta inviare la documentazione con un mezzo che consente di tracciarne la spedizione e la consegna, magari provando a comprendere, attraverso il contatto con il ricorrente, per quale ragione essa non gli perveniva, avviando in qualche modo all'inconveniente. Non avendolo fatto, i tempi per la consegna della certificazione si sono inutilmente allungati.

Si osserva, sul punto, che l'orientamento dei Collegi è nel senso di ritenere che il comportamento della banca, in tutte le fasi della sua operatività nei rapporti con i clienti, debba essere ispirato a correttezza (art. 1175 c.c.), oltre che all'osservanza della diligenza professionale (art. 1176 comma 2, c.c.); è stato inoltre affermato il principio del dovere di fornire adeguata assistenza al cliente in generale, che si concretizza altresì nel fornire informazioni, assistenza e sollecito riscontro al cliente.

Il ricorrente afferma che tale condotta inadempiente gli abbia causato un pregiudizio patrimoniale, che quantifica in € 1.551,72, o in una somma equitativamente determinata, a fronte della maggiore imposizione fiscale subita. Egli non ha però provato di avere patito alcun danno.

In punto di prova, si è infatti limitato a produrre un prospetto che pare riferirsi ad un altro intermediario. La valenza probatoria di tale prospetto è stata contestata dall'intermediario, il quale ha eccepito che:

- in esso non è indicata alcuna data certa;
- risultano elencati diversi strumenti finanziari, tra i quali sembrerebbero essere comprese anche quote di Fondi comuni di investimento, strumenti che – come noto – non possono generare plusvalenze compensabili con le minusvalenze oggetto della contestazione;
- viene espressamente precisato che *“I controvalori sono stati calcolati sulla base dei prezzi e dei cambi disponibili alla data di valutazione del presente documento”*. Ne deriva che anche una futura ed eventuale vendita dei titoli indicati potrebbe non generare alcuna plusvalenza compensabile, non essendo possibile conoscere *ex ante* il prezzo effettivo al quale tali operazioni saranno eseguite.

Il Collegio rileva, inoltre, che, come stabilito dall'art. 67, comma 5, del TUIR, il beneficio può essere goduto dal soggetto interessato non oltre il quarto periodo di imposta successivo a quello di realizzazione delle minusvalenze, oltre che nello stesso periodo d'imposta di maturazione. Nel caso di specie, avendo le prime minusvalenze in parola scadenza al 31.12.2026 (minusvalenze del 2022) ed essendo stato consegnato il certificato a febbraio 2026, esse non possono considerarsi scadute.

Non può, dunque, liquidarsi alcun risarcimento, neppure in via equitativa, posto che, a tale fine, è comunque necessario provare nell'*an* di avere subito un danno. Restano dunque assorbite le domande di riconoscimento degli interessi sulle somme richieste.

Non si accoglie la domanda di rifusione delle spese per l'assistenza professionale. Sulla base delle indicazioni fornite dal Collegio di coordinamento con la dec. n. 4580/25, non ritiene il Collegio che sussistesse l'oggettiva necessità del ricorso ad un legale, non ravvisandosi alcun comportamento gravemente scorretto o ostruzionistico dell'intermediario, né questioni oggetto di controversia particolarmente difficili e complesse. In ogni caso, manca anche un principio di prova del danno subito.

### PER QUESTI MOTIVI

**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 20,00.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura.**

IL PRESIDENTE